

Cassazione civile – (studi dentistici in franchising, pubblicità dell'affiliante e responsabilità deontologica del direttore sanitario)



Il fatto

la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ha respinto il ricorso proposto da un medico contro la delibera di un Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi.

Il sanitario con l'impugnazione ha contestato l'omessa considerazione delle dichiarazioni allegate alle difese scritte e volte a evidenziare che tutte le attività relative alla pubblicizzazione dello studio dentistico di cui lo stesso era direttore sanitario, erano poste in essere in piena autonomia decisionale dalla società affiliante, con la quale lo studio operava in rapporto di franchising. Si affermava che nessuna comunicazione preventiva era stata fornita in ordine alla pubblicità praticata, malgrado le espresse richieste del direttore e le sue raccomandazioni di rispettare le norme deontologiche.

Diritto ed Esito del giudizio

La Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha osservato come la scelta decisoria della CCEPS sia stata incentrata sul rilievo che la colposa omissione di controllo era stata ammessa dal sanitario, il quale aveva dichiarato di aver raccomandato l'osservanza delle disposizioni di legge e delle norme deontologiche, ma di non essersene poi occupato.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione civile – Sez. III; Sent. n. 13677 del 31.07.2012